

Prot. 4912



**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO**

**BANDO PER L'AMMISSIONE AL TIROCINIO FORMATIVO AI SENSI DELL'ART. 73
DEL DECRETO-LEGGE 21 GIUGNO 2013, N. 69, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI,
DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98, E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI**

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

VISTO l'art. 73 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modificazioni, che disciplina lo svolgimento di periodi di formazione teorico-pratica presso gli uffici giudiziari; **VISTE** le modifiche introdotte dall'art. 6 del decreto legislativo 28 marzo 2024, n. 44; **VISTI** gli artt. 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445; **VISTO** il Regolamento (UE) 2016/679 e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato; **CONSIDERATA** l'opportunità di consentire ai giovani giuristi una formazione qualificata mediante la partecipazione all'attività giudiziaria e, al contempo, di favorire il supporto all'attività dei magistrati dell'Ufficio;

RENDE NOTO

Art. 1 – Oggetto e finalità

È indetta una procedura per l'ammissione, nei limiti delle disponibilità organizzative dell'Ufficio e dei magistrati formatori, a un periodo di formazione teorico-pratica della durata complessiva di diciotto mesi presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonero. Il tirocinio è finalizzato all'approfondimento delle conoscenze giuridiche e all'acquisizione di competenze pratiche mediante l'affiancamento a un magistrato affidatario. L'ammissione non comporta la costituzione di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né dà diritto ad alcun compenso a carico dell'Ufficio, ferme le eventuali borse di studio previste dalla legge.

Art. 2 – Requisiti di ammissione

1. Possono presentare domanda coloro che abbiano conseguito la laurea in giurisprudenza all'esito di un corso di durata almeno quadriennale ovvero siano iscritti al medesimo corso e abbiano superato tutti gli esami previsti dal relativo ordinamento didattico.
2. Il candidato deve possedere alternativamente: a) una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo; oppure b) un punteggio di laurea non inferiore a 105/110.
3. Il candidato non deve avere compiuto trenta anni alla data di presentazione della domanda.
4. Il candidato non deve avere riportato condanne per delitti non colposi o a pena detentiva per contravvenzioni e non deve essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza.



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO

5. Tutti i requisiti devono essere posseduti alla data di presentazione della domanda e permanere sino all'inizio del tirocinio.

Art. 3 – Durata e sede

Il tirocinio ha durata di diciotto mesi e si svolge presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro. La data di inizio è stabilita dall'Ufficio all'esito dell'ammissione e dell'assegnazione al magistrato formatore. La frequenza è organizzata secondo un progetto formativo individuale, compatibilmente con le esigenze dell'Ufficio e con gli eventuali impegni di studio o professionali dichiarati dall'interessato.

Art. 4 – Presentazione della domanda

La domanda deve essere presentata esclusivamente mediante la piattaforma informatica nazionale "Tirocini formativi", accessibile mediante SPID, selezionando quale ufficio destinatario la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro. Il presente bando resta aperto sino a revoca o modifica, nei limiti dei posti di volta in volta disponibili. La domanda può essere indirizzata a un solo ufficio giudiziario e deve essere completa delle dichiarazioni e degli allegati richiesti dalla piattaforma. Le comunicazioni saranno inviate all'indirizzo di posta elettronica indicato dal candidato, che è tenuto a verificarne l'esattezza e a comunicare tempestivamente ogni variazione.

Art. 5 – Dichiarazioni e documentazione

- curriculum vitae aggiornato, datato e sottoscritto;
- documento di identità in corso di validità;
- autocertificazione, resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. n. 445/2000, relativa al titolo di studio o all'avvenuto superamento di tutti gli esami, agli esami rilevanti con relative votazioni, alla media, al voto di laurea ove conseguita, alla data di nascita e ai requisiti di onorabilità;
- eventuale documentazione relativa a corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea;
- ogni ulteriore documento richiesto dalla piattaforma o dall'Ufficio ai fini della verifica dei requisiti.

Art. 6 – Istruttoria, selezione e ammissione

L'Ufficio verifica l'ammissibilità delle domande e la documentazione prodotta. Qualora le domande ammissibili eccedano i posti disponibili, si applicano, nell'ordine previsto dalla legge, i seguenti criteri di preferenza: conseguimento della laurea; media degli esami indicati nell'art. 2; voto di laurea; minore età anagrafica. A parità, è attribuita preferenza ai corsi di perfezionamento in materie giuridiche successivi alla laurea. L'Ufficio può convocare i candidati per un colloquio conoscitivo e organizzativo, senza alterare i criteri legali di preferenza. Le dichiarazioni sono soggette a controllo; la non veridicità comporta esclusione o decadenza, ferme le conseguenze previste dalla legge.



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO

L'ammissione è disposta con provvedimento del Procuratore della Repubblica e resta subordinata alla disponibilità di magistrati formatori e alle esigenze organizzative dell'Ufficio.

Art. 7 – Magistrato formatore e progetto formativo

Ciascun ammesso è affidato a un magistrato formatore, nel rispetto del limite numerico previsto dalla normativa vigente. Il magistrato coordina e controlla l'attività, definisce obiettivi e modalità della formazione, vigila sull'osservanza degli obblighi e, al termine, redige una relazione sul percorso svolto. Il progetto formativo può comprendere lo studio dei fascicoli, la ricerca normativa e giurisprudenziale, la predisposizione di schemi e minute, la partecipazione alle udienze e alle attività dell'Ufficio consentite, nonché momenti di formazione teorica. Sono escluse attività che comportino l'esercizio autonomo di funzioni giudiziarie o amministrative riservate.

Art. 8 – Obblighi del tirocinante

Il tirocinante è tenuto a svolgere con diligenza le attività assegnate, a rispettare gli orari e le modalità di frequenza concordati, le disposizioni organizzative, le norme di sicurezza e le regole sull'uso dei sistemi informatici. È tenuto al segreto e alla massima riservatezza su dati, atti, notizie e procedimenti conosciuti in ragione del tirocinio, anche dopo la sua cessazione; non può formare copie, estrarre dati o utilizzare documenti per finalità estranee al progetto. Deve astenersi da qualunque attività che determini conflitto di interessi, anche potenziale, e segnalare immediatamente ogni situazione rilevante al magistrato formatore e al Capo dell'Ufficio. Prima dell'avvio sottoscrive gli impegni richiesti dall'Ufficio.

Art. 9 – Compatibilità, sospensione e cessazione

Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad altre attività, compresa la pratica forense, nei limiti e alle condizioni stabiliti dalla normativa vigente, purché siano assicurati l'effettivo svolgimento del progetto, l'assenza di interferenze e il rispetto degli obblighi di riservatezza e astensione. Il tirocinante comunica preventivamente ogni attività professionale, formativa o lavorativa rilevante e ogni successiva variazione. In caso di impedimento temporaneo, può essere autorizzata la sospensione nei casi e con gli effetti previsti dalla legge. Gravi o reiterate violazioni, assenze ingiustificate, sopravvenuta carenza dei requisiti o incompatibilità possono determinare l'interruzione anticipata, previa interlocuzione con l'interessato salvo ragioni urgenti. Il tirocinante può rinunciare con comunicazione scritta motivata.

Art. 10 – Borsa di studio, copertura assicurativa e natura del rapporto

Lo stage non dà diritto ad alcun compenso e non determina l'insorgere di un rapporto di lavoro. Ai tirocinanti può essere attribuita, ricorrendone i presupposti e nei limiti delle risorse disponibili, una borsa di studio secondo la disciplina e le procedure ministeriali vigenti. L'eventuale domanda di borsa è distinta dalla domanda di ammissione ed è presentata tramite la piattaforma ministeriale nei termini



PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO

annualmente stabiliti. La copertura assicurativa contro gli infortuni e per la responsabilità civile è assicurata secondo le disposizioni applicabili e le indicazioni dell'amministrazione.

Art. 11 – Esito del tirocinio e attestazione

Il positivo completamento del periodo di formazione, accertato sulla base della relazione del magistrato formatore e della frequenza effettiva, è attestato dal Capo dell'Ufficio. L'attestazione produce esclusivamente gli effetti previsti dalla normativa vigente, anche ai fini dell'accesso alle professioni legali, ai concorsi pubblici e agli altri percorsi formativi nei casi stabiliti dalla legge.

Art. 12 – Trattamento dei dati personali

I dati personali contenuti nelle domande e nella documentazione allegata sono trattati dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro esclusivamente per le finalità connesse alla procedura, alla gestione del tirocinio e agli adempimenti di legge, con strumenti cartacei e informatici e nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e sicurezza. Il conferimento dei dati necessari è obbligatorio; il mancato conferimento impedisce la valutazione della domanda. I dati possono essere comunicati ai soggetti pubblici competenti nei casi previsti dalla legge. Restano fermi i diritti riconosciuti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali.

Art. 13 – Responsabile, informazioni e comunicazioni

Il referente dell'Ufficio per i tirocini formativi è individuato con separato provvedimento. Richieste di chiarimento possono essere indirizzate alla Segreteria amministrativa della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Lagonegro attraverso i recapiti istituzionali pubblicati sul sito dell'Ufficio. Ogni comunicazione individuale è effettuata all'indirizzo indicato nella domanda; gli avvisi generali sono pubblicati sul sito istituzionale e/o sulla piattaforma ministeriale.

Art. 14 – Pubblicità e disposizioni finali

Il presente bando è pubblicato sul sito istituzionale dell'Ufficio e sulla piattaforma ministeriale dedicata. La Procura si riserva di modificare, sospendere o revocare il bando per sopravvenute esigenze organizzative o normative, senza che i candidati possano vantare diritti o pretese. Per quanto non espressamente previsto si applicano l'art. 73 del decreto-legge n. 69/2013 e le altre disposizioni vigenti, nonché le istruzioni ministeriali. L'invio della domanda comporta la conoscenza e l'accettazione integrale del presente bando.

Lagonegro, 2 ottobre 2026



IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

Giuseppe Cacciapuoti

Procura della Repubblica
di Lagonegro

Depositato il

2/10/2026
Il Direttore Amm. va